

DETERMINAZIONE DSAI/57/2018/COM

AVVIO DI QUATTRO PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE. EVENTUALI CHIUSURE CON PROCEDURE SEMPLIFICATE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 6 agosto 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 giugno 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" e s.m.i. (di seguito: TIUF);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 30 giugno 2017, n. 9/2017 (di seguito: determinazione 9/2017);
- il comunicato del 7 luglio 2017, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, contenente chiarimenti circa l’invio delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica che operano senza separazione societaria dall’attività di vendita e/o di produzione (di seguito: comunicato del 7 luglio 2017);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 67/2018/E/com (di seguito: deliberazione 67/2018/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2007, n. 284/07 (di seguito: deliberazione 284/07);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2010, VIS 22/10 (di seguito: deliberazione VIS 22/10);
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2015, 319/2015/S/eel (di seguito: deliberazione 319/2015/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2016, 679/2016/S/eel (di seguito: deliberazione 679/2016/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 303/2018/S/eel (di seguito: deliberazione 303/2018/S/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 43, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 93/11, di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha attribuito all’Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l’adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del

settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori (di seguito: obblighi di separazione funzionale);

- con la deliberazione 296/2015/R/com e il relativo TIUF, a partire dall'1 gennaio 2016, l'Autorità ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale, precedentemente regolata dal TIU;
- ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del TIUF i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività: a) distribuzione dell'energia elettrica; b) stoccaggio del gas naturale; c) rigassificazione del gas naturale liquefatto; d) trasporto regionale del gas naturale; e) distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 23, primo comma, del TIUF ha posto, tra l'altro, in capo alle predette imprese di cui al citato articolo 4, primo comma del medesimo TIUF, l'obbligo di fornire all'Autorità le "Informazioni di stato" di cui all'art. 1 del TIUF e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto;
- ai sensi dell'articolo 24 del TIUF, fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal TIUF ai sensi dell'articolo 23 del medesimo TIUF;
- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha avviato la nuova raccolta telematica delle "Informazioni di stato", ed ha inoltre definito i termini per il primo invio di tali informazioni da parte di tutte le imprese esercenti almeno una delle attività di cui all'articolo 4, primo comma, del TIUF, fermo restando il rispetto del termine previsto dall'articolo 23, primo comma, del TIUF per i successivi aggiornamenti delle stesse;
- da tale obbligo erano escluse le imprese di distribuzione elettrica che, alla data di pubblicazione del TIUF stesso, operavano senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione, compatibilmente con la normativa primaria; per queste imprese, ai sensi punto 6 della deliberazione 296/2015/R/com, gli obblighi previsti dal TIUF dovevano essere assolti entro e non oltre il 30 giugno 2017;
- l'articolo 4, comma 5, del TIUF prevede che gli obblighi di separazione funzionale non si applichino ai gestori di sistemi di distribuzione chiusi e ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica che servono meno di 25.000 punti di prelievo ma che è fatto salvo l'obbligo, per questi ultimi, di inviare le Informazioni di stato di cui all'articolo 23, comma 1, del TIUF.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la determinazione 9/2017 ed il successivo comunicato del 7 luglio 2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, ha chiarito che, per le imprese di distribuzione di energia elettrica che operano senza separazione societaria dall’attività di vendita e/o di produzione (imprese di cui al punto 6 della deliberazione 296/2015/R/com), l’obbligo di invio delle Informazioni di stato avrebbe dovuto essere assolto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato comunicato, e cioè entro il 7 agosto 2017;
- alcuni soggetti di cui al citato punto 6 della deliberazione 296/2015/R/com, tra cui la Società per Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri S.p.A. (di seguito: S.I.P.P.I.C. o società), il Comune di Magliano di Tenna, il Comune di Sessa Cilento e il Comune di Perdifumo non hanno adempiuto all’obbligo di invio delle “Informazioni di stato”, previsto dal citato articolo 23 del TIUF, entro il 7 agosto 2017;
- pertanto, persistendo l’esigenza di acquisire le predette informazioni, l’Autorità, con deliberazione 67/2018/E/com, ha intimato i soggetti inottemperanti, ad adempiere al citato obbligo entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento di intimazione;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 67/2018/E/com è spirato senza che i soggetti di cui sopra abbiano provveduto ad inviare le “Informazioni di stato” richieste.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori

formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di quattro procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, nei confronti di S.I.P.P.I.C., del Comune di Magliano di Tenna, del Comune di Sessa Cilento e del Comune di Perdifumo;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito dei procedimenti secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte omissive dei soggetti citati contrastano con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità;
 - con riferimento all'*opera svolta dagli agenti*, per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni, non si riscontrano circostanze rilevanti;
 - con riferimento alla *personalità degli agenti* si rileva che S.I.P.P.I.C. è stata sanzionata con deliberazione 284/07 per violazioni in materia di qualità commerciale e con deliberazione VIS 22/10 successivamente rideterminata con deliberazione 303/2018/S/eel per violazione di obblighi informativi verso l'Autorità; il Comune di Perdifumo è stato sanzionato con deliberazione 319/2015/S/eel per violazioni in materia di installazione di misuratori elettronici; il Comune di Sessa Cilento è stato sanzionato con deliberazione 679/2016/S/eel per violazioni tariffarie, di installazione di misuratori elettronici, di compensazione della spesa e di trasparenza dei documenti di fatturazione; in merito al Comune di Magliano di Tenna non si riscontrano circostanze rilevanti.

- in merito alle *condizioni economiche degli agenti*, risulta che dagli ultimi bilanci disponibili, i soggetti di cui all'Allegato A al presente provvedimento abbiano conseguito i ricavi ivi indicati.
- fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, comma 1 e 24 del TIUF, gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nelle misure come indicate nell'Allegato A al presente provvedimento.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione dei procedimenti sanzionatori, il previo invio delle "Informazioni di stato" ai sensi dell'art. 23, comma 1 del TIUF secondo le modalità previste dalla determinazione 9/2017 e dal successivo comunicato del 7 luglio 2017, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all'Allegato A alla presente determinazione.

DETERMINA

1. di avviare quattro procedimenti sanzionatori, nei confronti di S.I.P.P.I.C. S.p.A., Comune di Magliano di Tenna, Comune di Sessa Cilento e Comune di Perdifumo per l'accertamento della mancata ottemperanza agli obblighi di informazione di cui in motivazione e per l'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie così come indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
3. di allegare, ai fini delle comunicazioni di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nei fascicoli su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che i destinatari della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, possono:
 - i) ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;

- ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che, previo invio delle "Informazioni di stato" ai sensi dell'art. 23, comma 1 del TIUF secondo le modalità previste dalla determinazione 9/2017 e dal successivo comunicato del 7 luglio 2017, il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la presente determinazione;
 6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini per l'adozione dei provvedimenti finali sono di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine delle istruttorie di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative ai procedimenti sanzionatori avviati col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti dei procedimenti, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti di cui all'Allegato A al presente provvedimento mediante PEC agli indirizzi ivi indicati e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 agosto 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro